A<R

18968-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLA MENICHETTI	- Presidente -	Sent. n. sez. 406/2021
EUGENIA SERRAO		CC - 02/03/2021
MAURA NARDIN		R.G.N. 2715/2020
ALDO ESPOSITO		**Motivazione Semplificata**
UGO BELLINI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 11/09/2019 del TRIBUNALE di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo in cui dispone la confisca del denaro e dei telefoni in sequestro.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (omissis) ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed € 1.032 di multa in relazione a ipotesi di detenzione a fine di spaccio di stupefacente, disponendo altresì la confisca del denaro e dei telefoni cellulari in sequestro.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni della confisca del denaro e dei cellulari in sequestro, attesa la mancata allegazione della relazione di pertinenzialità tra tali bene rispetto alla commissione del reato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il ricorso è fondato in quanto, a fronte di statuizione suscettibile di impugnazione per violazione di legge in quanto il suo contenuto sfugge al potere dispositivo delle parti e necessita di congrua motivazione, il giudice non ha fornito coerente e adeguata dimostrazione del rapporto di asservimento dei telefoni cellulari alla perpetrazione del reato, sia pure strumentale al mantenimento dei contatti con i clienti, in mancanza di qualsiasi tipo di argomento sul punto pure in presenza di ipotesi di confisca facoltativa ai sensi dell'art.240 comma 1 cod.pen. (sez.6, 1.3.2007, Muro Martinez Losa, Rv.236973; 7.7.2003, Lomartire, Rv.226687).

4. Parimenti in relazione al denaro in sequestro il giudice non ha fornito conto delle ragioni per cui lo stesso sia stato ritenuto provento o profitto del reato trattandosi di ipotesi di mera detenzione di stupefacente e non essendovi evidenza di pregresse attività di cessione. Invero in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata. 'E stato affermato dal giudice di legittimità che non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga o sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Rv. Sez.6, 17.10.2017, Landi, Rv.272204) e in ogni caso il giudice del patteggiamento non ha dato conto delle ragioni per cui dette somme confiscate siano in qualche modo collegate allo specifico reato per cui si procede ovvero o a pregresse attività illecite.

5. La sentenza impugnata va annullata pertanto con riferimento esclusivo alla confisca del telefono cellulare e del denaro in sequestro con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro e dei cellulari in sequestro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 Marzo 2021.

Il consigliere estensore

Ugo Bellini

Il Presidente

Carla Menichetti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 14/05/2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Callendo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE